

Chierici e laici alla corte papale nella prima età moderna. Origini e applicazioni della normativa

di *Silvano Giordano*

I La corte a Roma

La costituzione dello Stato pontificio in epoca moderna sul modello dei principati rinascimentali comportò l'esistenza di una corte a Roma¹. Nel XVI secolo l'espressione "Corte pontificia" designava l'*entourage* del sovrano pontefice quale appariva nelle grandi manifestazioni della vita pubblica. Famiglia e corte nella pratica furono spesso confuse; solo a partire dal XVIII secolo, grazie anche alle critiche dei giansenisti francesi, secondo i quali si sarebbe dovuto operare una netta distinzione tra la corte ecclesiastica, responsabile del governo della Chiesa, che avrebbe dovuto rispecchiare i poteri spirituali del pontefice, e la corte temporale, alla quale sarebbe spettato il governo dello Stato, si andò profilando una distinzione tra i collaboratori abituali del papa².

Nell'Urbe si ebbe dunque la compresenza di due strutture strettamente compenetrate: la curia romana, come insieme di organi preposti al governo della Chiesa universale e dello Stato pontificio, e la corte pontificia, composta dagli addetti al servizio personale del papa. Curiali e cortigiani si muovevano attorno al principe svolgendo funzioni di aiuto e di assistenza non di rado convergenti in una stessa persona; il cardinale Giovanni Battista De Luca, specialista di diritto ecclesiastico ed egli stesso protagonista della vita cortigiana, alla fine del Seicento cercò di distinguere tra l'apparato amministrativo del Papato (curia) e l'insieme delle persone che assistevano il papa in tutte le altre incombenze (corte); tuttavia in quel momento la fluidità della situazione era tale da non permettere ancora un chiarimento definitivo³.

Da un'altra prospettiva si possono distinguere due grandi organismi, anch'essi variamente intrecciati: la cappella pontificia, che assisteva il papa nel compimento delle ceremonie liturgiche, e la famiglia pontificia, deputata a coadiuvare il papa nelle sue funzioni di sovrano. Un prospetto sintetico di tale organizzazione è offerto da T. Ortolan⁴, che schematizza lo stadio finale dell'evoluzione e dispone in otto gruppi la struttura della

corte romana come appariva nella seconda metà dell’Ottocento, alla vigilia di una trasformazione epocale: I. Prelati palatini; II. Prelati della Camera apostolica; III. Prelati domestici; IV. Camerieri; V. Cappellani; VI. Familiari intimi; VII. Guardia pontificia; VIII. Impiegati subalterni.

Le disposizioni pontificie non si soffermano sulla struttura della corte, ricavabile piuttosto dai ruoli conservati negli archivi vaticani e dalle pubblicazioni disponibili a partire dal 1657. In tempi recenti Klaus Jaitner⁵, Wolfgang Reinhard⁶, Silvano Giordano⁷, Andreas Kraus⁸ e Markus Völkel⁹ hanno apportato in modo sistematico dati prosopografici relativi alle corti di Clemente VIII, Paolo V, Gregorio XV e Urbano VIII, mentre Christoph Weber ha reso disponibili gli almanacchi più antichi, stampati prima che ne fosse introdotta la regolare pubblicazione periodica¹⁰.

2 Corte e cortigiani

L’interscambio tra corte e curia dovette essere molto articolato e naturale, stando alla definizione che ne dà Giovanni Francesco Commendone nel suo *Discorso sopra la corte di Roma*, scritto verso la metà del Cinquecento, probabilmente negli anni 1554-55:

Corte chiama ciascuno la casa d’un signore che abbia conveniente famiglia e ufficiali. Appresso si dice corte dell’imperatore, corte del re, intendendo, oltre la sua famiglia, tutti coloro che seguono la persona del principe, ovvero hanno qualche carico e servitù con esso o con altra persona, la quale abbia favore appresso a lui, o che per averlo studino di procurarsi grazia e dipendenza dai signori predetti: il che si dice “corteggiare” e “cortigiano” chi questo fa¹¹.

A continuazione, Commendone precisa che non tutti coloro che abitano nel luogo in cui si trova la corte sono cortigiani – e questo è il caso di quanti sono addetti ai “servizi vili” – e allo stesso tempo sono da considerarsi cortigiani anche coloro che, pur non abitando presso la corte, servono il principe; e conclude:

Corte adunque è una compagnia d’uomini che servano ad uno o più signori con intenzione d’accrescere, e tale è la corte e nell’uno e nell’altro significato; così la ristretta in una casa, come la composta di molte corti che si uniscano in una.

La corte ha bisogno di almeno due ufficiali: l’uditore e il segretario; a Roma si trovano inoltre gli uditori di Rota, i referendari di grazia e di giustizia, luogotenenti, governatori, commissari e giudici di tutto lo Stato ecclesiastico, cardinali delle Segnature di grazia e di giustizia¹². È evidente che, nel linguaggio del trattatista, nella corte di Roma erano compresi sia

i familiari del papa in senso stretto, sia coloro che a diverso titolo ricopri-
vano mansioni nel governo della Chiesa e dello Stato pontificio.

La seconda parte del *Discorso* di Commendone delinea la figura del cortigiano:

Cortegiani si dicono a più modi. Alcuni solamente perché stanno in Roma e questi, o romani o forastieri che siano ed anco officiali, non sono propriamente cortegiani se non hanno offici tali che possano giovare o nuocere e se non cer-
cano di guadagnarsi grazie per passar avanti nella repubblica. [...] Cortegiano, secondo me, è colui che, o stando da sé o con altri, s'adopra per acquistar la grazia d'alcun signore o superiore, con intenzione d'accrescere o in onore o in ricchezza, de' quali due fini, benché l'uno possa essere e sia molte volte dell'altro cagione, nondimeno sono fra loro distinti circa i mezzi.

Il cortigiano poteva promuovere se stesso per la via dell'onore oppure della ricchezza. I «molto ricchi» potevano acquisire «grazia ed auctorità» con lo splendore e con i doni e acquistando gli uffici più pregiati, quali i chiericati di camera e l'auditorato di camera, come pure il reggentato della cancelleria o l'abbreviatorato *de parco maiori*. Ai «mediocri», ovvero coloro che avevano una disponibilità finanziaria limitata, erano riservati altri uffici: scrittori di bolle, di brevi, d'archivio e di penitenzieria, notai della Camera, della Rota, del governatore e del vicario, registratori di bolle e di suppliche, procuratori della penitenzieria e delle contraddette. All'interno di questo gruppo, gli scrittori di bolle cosiddetti «apostolici» godevano di numerosi privilegi, tra cui l'esenzione dalle spese nelle spedizioni e nei giudizi e la prelazione nelle aspettative. Ai poveri erano riservati uffici più modesti, che rientravano a diverso titolo nel novero dei procuratori che sollecitavano spedizioni di cancelleria, cause nei diversi tribunali, uffici vacanti, con possibilità, per i più intraprendenti, di acquistare uffici oppure di ottenere benefici ecclesiastici, iniziando così un loro percorso di ascesa sociale. Infine, per i poveri e i «mediocri», era disponibile «la servitù, che si fa con premio determinato o con speranza di premio»¹³.

Dal *Discorso* di Commendone non appare una distinzione definita tra cortigiani laici e cortigiani chierici. Sono ricordate gerarchie di ricchezza, gerarchie di competenze, come la distinzione tra chi è pratico di leggi e chi no, gerarchie di nobiltà. La stessa impressione emerge al leggere la *Relatione della corte di Roma*, scritta da Girolamo Lunadoro nel 1611 per guidare Carlo de Medici, figlio di Cristina di Lorena, nei primi passi della sua carriera ecclesiastica, più volte rimaneggiata e stampata. La *Relatione* si caratterizza per il fatto di descrivere nei dettagli i singoli uffici, includendovi il collegio cardinalizio, le congregazioni permanenti e il ceremoniale seguito alla morte del papa, dalla sede vacante fino all'elezione e alla presa di possesso del nuovo pontefice¹⁴.

Il periodo intercorrente tra la composizione dei due trattati corrisponde a un momento di transizione indirizzato alla prospettiva di una maggiore definizione dell'identità del chierico e del suo statuto all'interno della corte di Roma. Tale situazione non è dovuta a un difetto di riflessione riguardante lo statuto e i ruoli di chierici e laici nella Chiesa o a un vuoto normativo; piuttosto fin dal IV secolo la trattatistica teologica e canonistica in momenti successivi aveva cercato di definire la figura del chierico, reinterpretando e aggiornando gli enunciati delle epoche precedenti. È anche vero però che le situazioni critiche alle quali in determinati momenti la legislazione cercò di reagire rimasero più o meno costanti nel tempo, talvolta combattute, spesso tollerate o anche in qualche modo giustificate.

Queste brevi note vorrebbero richiamare l'origine della normativa elaborata per distinguere i chierici dai laici e indicare alcune sue applicazioni per il periodo in oggetto. Va tuttavia rilevato che essa lasciò indefinito uno spazio relativamente ampio nel quale lo stato clericale e quello laicale non erano compiutamente distinti – alludo in particolare alla vasta area di chierici tonsurati non ordinati *in sacris*, non obbligati a sottostare a determinate norme, come quelle riguardanti la continenza o la residenza – e che rimase tale per tutto l'Antico regime, ivi compresi gli ultimi decenni di esistenza dello Stato pontificio. Probabilmente il chiarimento definitivo non venne operato dalla Chiesa, quanto piuttosto dallo Stato liberale ottocentesco, il quale, non riconoscendo la legislazione particolare dettata in favore dei chierici, considerò unicamente la categoria dei cittadini.

3 Lo statuto dei chierici

Se la distinzione funzionale tra chierici e laici nell'ambito sacramentale non è mai stata in discussione, diverse sono state invece le posizioni per quanto riguarda l'esercizio del potere nella Chiesa. L'imperatore Costantino dopo l'anno 313 concesse ai vescovi il privilegio della *episcopalis audientia*, che permetteva loro di giudicare le cause civili in cui almeno una delle parti fosse un cristiano; tuttavia mantenne ed esercitò, in questo imitato dai suoi successori, le prerogative del *summus pontifex* anche per quanto riguardava la religione cristiana. Tale ruolo gli venne riconosciuto dai vescovi e fu da essi teorizzato, come appare dagli scritti di Eusebio di Cesarea, in particolare dal panegirico tenuto nel palazzo di Costantinopoli il 25 luglio 335 per il trentesimo anniversario di regno dell'imperatore, in cui si stabilisce un parallelismo tra il Logos-Cristo e il sovrano¹⁵, una teologia politica accettata nell'area costantinopolitana ma

contestata nel resto della Chiesa imperiale, in particolare a Roma, dove il vescovo Gelasio I nel 493-494 non mancò di ricordare all'imperatore Anastasio I che l'imperatore, pur essendo per la sua dignità al di sopra degli uomini, deve piegare devotamente il capo davanti a coloro che sono preposti alle cose divine¹⁶. In questa disparità di interpretazioni è già compresa la sostanza di una discussione destinata a perpetuarsi per tutta la durata dell'Antico regime, dove alla Chiesa era riconosciuto uno statuto pubblico all'interno dell'organizzazione sociale.

Nella Chiesa latina la problematica relativa all'esercizio del potere ebbe una netta definizione, almeno quanto alla teoria, nei secoli XI e XII, al tempo della riforma gregoriana. Nel dicembre 1046 al sinodo di Sutri, facendo uso delle sue prerogative imperiali, Enrico III depose i tre personaggi che si contendevano la sede romana e impose Suitger vescovo di Bamberga, che prese il nome di Clemente II¹⁷. Se con tale gesto l'imperatore sottrasse l'elezione del vescovo di Roma alle contese della nobiltà locale, diede allo stesso tempo l'avvio ad un processo che nell'arco di circa un secolo avrebbe portato i chierici romani a rivendicare l'esercizio esclusivo del potere all'interno della Chiesa. L'idea di *libertas ecclesiae*, intesa in primo luogo come diritto della Chiesa di Roma di esercitare in autonomia le sue prerogative, che si focalizzò sulla lotta alla simonia e al nicolaismo, ovvero al controllo dei laici sulle cariche ecclesiastiche e all'inosservanza del celibato da parte dei chierici, ebbe come obiettivo l'emancipazione della gerarchia ecclesiastica dalla tutela dei laici come si era venuta affermando mediante il sistema germanico delle chiese proprie, vigente già al tempo di Carlo Magno ma divenuto parte integrante dell'organizzazione politica e amministrativa dell'impero germanico a partire dal X secolo.

Gregorio VII con il *Dictatus papae* del 1075 affermò la supremazia della Chiesa romana e del suo vescovo sulla Chiesa universale ma anche sull'imperatore, rovesciando la teoria di Eusebio di Cesarea. Prima di lui, nel 1059 Niccolò II aveva riservato ai cardinali l'elezione del papa, sottraendola formalmente all'intervento dei laici; nello stesso sinodo il pontefice proibì ai chierici e ai sacerdoti di ricevere dai laici una chiesa, con o senza pagamento di denaro. Si trattava di un primo attacco di natura programmatica all'investitura conferita dai laici, che avrebbe trovato soluzioni di compromesso con le monarchie inglese e francese, preludio all'accordo con l'imperatore siglato mediante il concordato di Worms (1122)¹⁸.

Allo scopo di delimitare le competenze e per ovviare alle obiezioni derivanti dalla sacralità della persona del sovrano e dalle sue rivendicazioni, fondate sul diritto romano e germanico, sulla consuetudine della Chiesa nell'arco di un millennio e sulla consacrazione regale, che rendeva il sovrano partecipe del ministero sacerdotale, nei decenni successivi le

discussioni si focalizzarono su una più precisa definizione della figura del chierico per distinguerla da quella del laico. Fondamentalmente le caratteristiche individuate furono due: il chierico era colui che rinunciava all'uso del matrimonio e all'uso delle armi, o, in altre parole, si privava del diritto di avere una discendenza legittima e rinunciava all'uso anche legittimo della forza, che poteva comportare menomazioni fisiche e spargimento di sangue.

La questione del matrimonio dei chierici fu posta già nel IV secolo. Per la precisione, i termini del problema erano invertiti: non si trattava di permettere ai chierici di sposarsi, quanto piuttosto di consentire a uomini sposati l'accesso allo stato clericale. In ogni caso, all'inizio del IV secolo vi erano chierici di varie categorie che continuavano a vivere nel matrimonio contratto prima dell'ordinazione, altri che praticavano la continenza sessuale nel matrimonio e altri che avevano escluso lo stato matrimoniale in ragione del fatto che, a partire dal III secolo, la verginità godeva di alta stima. In Oriente la situazione matrimoniale dei chierici venne pacificamente accettata; l'imperatore Giustiniano vietò che venisse consacrato vescovo un uomo che fosse padre o nonno, in quanto la cura della famiglia lo avrebbe potuto distogliere dai suoi doveri verso Dio e verso la Chiesa, come anche avrebbe potuto indurlo ad assegnare ai suoi familiari i beni ad essa appartenenti. La legislazione definitiva fu promulgata dal concilio Quinisesto (691-692), che proibiva al vescovo di abitare con una donna dopo l'ordinazione (can. 12) ed esigeva ai vescovi sposati la separazione della moglie e l'entrata di lei in monastero (can. 48), mentre riconosceva il matrimonio dei presbiteri e dei diaconi, con l'obbligo però della continenza nei giorni in cui essi celebravano la liturgia (can. 13)¹⁹.

Nell'Occidente latino invece si sviluppò una disciplina particolare. Sul finire del IV secolo, soprattutto ad opera dei vescovi Damaso e Siricio, la Chiesa di Roma fissò per i chierici insigniti degli ordini maggiori (vescovi, presbiteri e diaconi) l'obbligo della continenza, qualora fossero sposati. In pratica la purità legale richiesta ai sacerdoti ebrei dell'Antico Testamento nell'esercizio del loro ministero fu identificata con la continenza sessuale richiesta in vista della celebrazione dell'Eucaristia e dell'amministrazione dei sacramenti. Si aggiunsero inoltre altre motivazioni, quali la maggiore disponibilità dell'uomo celibe all'annuncio del vangelo, la paternità spirituale del sacerdote e l'imitazione del modello sacerdotale di Cristo. Le altre Chiese occidentali fecero propria la disciplina romana²⁰.

La rinuncia alla discendenza aveva anche significative motivazioni economiche, dal momento che si voleva evitare la dispersione del patrimonio ecclesiastico, che i chierici tendevano a distribuire tra i loro eredi. La problematica aveva origini antiche: già il vescovo di Roma Pelagio I (555-561) ammise con difficoltà un uomo sposato alla sede episcopale di

Siracusa, a condizione che fosse compilata una lista completa del patrimonio privato del candidato, affinché dopo la sua morte non andassero ai suoi eredi beni ecclesiastici²¹.

Le discussioni trovarono uno sbocco legislativo di valore universale per la Chiesa romana nel XII secolo, quando i canonisti reinterpretarono le antiche disposizioni. Il concilio Lateranense I (1123), che significativamente corona la riforma gregoriana, proibì ai chierici maggiori (presbiteri, diaconi e suddiaconi; da notare la differente classificazione rispetto al IV secolo) di vivere con le concubine o con le mogli, richiamando le prescrizioni del concilio di Nicea (325) che interdicevano la coabitazione con donne che non fossero strettamente consanguinee, quali la madre, la sorella, la zia paterna o materna (can. 7); ad essi era proibito contrarre matrimonio, pena la nullità dell'atto (can. 21). Sul versante della proprietà ecclesiastica si riconosceva solo al vescovo la capacità di amministrare i beni della Chiesa; qualora un principe o un altro laico avesse rivendicato il diritto di disporne, era da considerare sacrilego (can. 8)²².

Alcuni anni dopo la legislazione venne ribadita dal concilio Lateranense II (1139), il quale punì con la privazione dell'ufficio e del beneficio ecclesiastico i chierici maggiori che avessero contratto matrimonio (can. 6); rinnovò la proibizione di assistere alla messa dei sacerdoti sposati o concubini, già emanata a diverse riprese a partire dal 1059, e ordinò che i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i suddiaconi, i canonici regolari e i monaci che avessero contratto matrimonio fossero separati dalle loro mogli (can. 7); la stessa prescrizione venne estesa anche alle monache che avessero tentato di sposarsi (can. 8). Il can. 10 proibì ai laici di appropriarsi delle decime delle chiese destinate a scopi religiosi, anche qualora le avessero ricevute dai sovrani o dai vescovi. Lo stesso canone, sull'onda dell'idea, affermatasi alla fine del X secolo, che i laici detenessero illegittimamente i luoghi di culto, come sottolinearono fortemente i riformatori gregoriani, ordinò loro, sotto pena di scomunica, di restituire all'autorità ecclesiastica le chiese di cui si trovassero in possesso²³.

Per quanto riguarda l'uso della violenza, fin dal IV secolo ai chierici fu proibito non solo di combattere in guerra, ma anche di portare armi. I santi militari, quali Sebastiano, Maurizio, Giorgio e Martino, non furono ricordati in quanto combattenti, ma piuttosto per aver rifiutato di usare la violenza. La proibizione, recepita nelle disposizioni dei concili antichi, venne più volte ripresa sia dai papi dell'VIII e del IX secolo sia nelle capitolazioni dei sovrani carolingi. Eccezioni erano permesse solo quando chierici e monaci erano costretti a difendersi dagli attacchi dei pagani, ma sempre sottolineando la proibizione di principio. Le numerose infrazioni alla legge che di fatto avvenivano erano interpretate come violazione della disciplina ecclesiastica²⁴.

Le antiche prescrizioni furono raccolte nel *Decretum* di Graziano, che dedica la *quaestio* VIII al tema dei vescovi e dei chierici in generale (*De episcopis vero vel quibuslibet clericis*), ai quali è proibito portare armi. A dimostrazione di ciò si cita il versetto evangelico in cui Cristo ordina a Pietro di rimettere la spada nel fodero, poiché chi di spada ferisce, di spada perisce²⁵; si aggiunge poi un brano della lettera di Ambrogio contro Aussenzio²⁶ in cui si afferma che le armi del sacerdote sono il pianto, le preghiere e le lacrime. Le spigolature riportate nella collezione, che richiamano la continuità della tradizione, ricordano la proibizione di pregare per il chierico morto in guerra o nel corso di una rissa; l'obbligo stabilito dal IV concilio di Toledo (633) di degradare e rinchiudere definitivamente in monastero i chierici che avessero fatto uso delle armi, come pure la proibizione ingiunta ai chierici dal concilio Meldense (845) di portare armi. La normativa aveva un antecedente illustre nel can. VII del concilio di Calcedonia (451), che proibiva ai chierici e a monaci di servire nell'esercito o di accedere ad una carica civile, pena la scomunica²⁷. Nella seconda parte della *quaestio* Graziano ricorda che, se i sacerdoti non possono usare le armi, tuttavia possono e devono esortare altri ad impiegarle per difendere gli oppressi e per combattere i nemici di Dio²⁸.

La legislazione relativa ai chierici dei primi due concili Lateranensi fu ulteriormente ribadita e precisata negli ultimi secoli del Medioevo, ma non mutò gli indirizzi fondamentali, ormai acquisiti. In continuità con la tradizione si trovano pure i provvedimenti del concilio di Trento, che fissano la normativa generale riguardante l'ammissione agli ordini sacri e insistono sulla riforma dello stato clericale rispetto ai comportamenti personali, alla materia beneficiale e agli obblighi inerenti la *cura animarum*, con riferimento continuo alla legislazione medioevale, costantemente in vigore anche se non troppo osservata²⁹.

La riforma gregoriana riservò ancora ai chierici il diritto esclusivo di insegnare nella Chiesa. La prescrizione di boicottare il clero simoniaco e concubino, emanata nel 1059, ebbe come effetto non previsto di legittimare la contestazione della gerarchia ecclesiastica, che si esresse non solo verbalmente, ma anche con episodi di violenza così frequenti, che il concilio Lateranense II si sentì in dovere di condannarli³⁰. Il monopolio sull'insegnamento venne fondato su basi scritturistiche, riservandolo esclusivamente ai successori degli apostoli e dei 72 discepoli inviati da Gesù a predicare³¹, identificati con i vescovi, i presbiteri e i diaconi. Il persistere delle contestazioni portò a formulare la distinzione tra la predicazione dottrinale, riservata al clero con cura d'anime e sottoposta allo stretto controllo del vescovo, e la predicazione della penitenza, largamente permessa anche a coloro che non erano membri della gerarchia ecclesiastica. La teoria, generalmente condivisa sul finire del secolo XII,

con la quale si scontrò Valdo di Lione, venne abbandonata dai papi a metà del secolo successivo; in tal modo si favorì l'assorbimento di una parte dei movimenti contestatori, che confluiirono negli ordini mendicanti, una sorta di ibrido che univa elementi dello stato clericale, dello stato monastico e delle correnti critiche sotto il controllo della gerarchia ecclesiastica³².

4 Amministrazione curiale e applicazioni della normativa

Gli studi di Maria Antonietta Visceglia hanno messo l'accento sull'evoluzione numerica della corte di Roma a partire dagli inizi del Cinquecento, un fenomeno destinato a protrarsi per un paio di secoli, che richiese il sistematico intervento regolatore dei pontefici, a partire dal decreto *de familiaribus*, emanato da Paolo III il 22 dicembre 1534³³. È possibile riscontrare diversi fattori all'origine di tale aumento, e tra essi va annoverato il sistema degli uffici venali, in vigore fino agli ultimi anni del Seicento, che rese la piazza romana appetibile agli investimenti di numerosi banchieri italiani e non solo, e condusse alla creazione o all'aumento di numerosi collegi onorifici o all'ampliamento di altri collegi già esistenti³⁴.

Negli stessi anni per iniziativa dei papi si accentuò il processo di clericalizzazione dell'amministrazione curiale. Lo sviluppo delle nunziature, tipico del Cinquecento, ne è una tra le manifestazioni più chiare. Ci troviamo dinanzi alla doppia tematica della rappresentanza diplomatica della Santa Sede come diritto di legazione inerente alla sovranità pontificia, esercitato fin dai primi secoli del cristianesimo, e come prerogativa dello Stato della Chiesa in via di costituzione. Il consolidamento dell'istituzione, che trova alcuni punti fermi durante i pontificati di Paolo III, di Pio IV e di Gregorio XIII, appare legato a problematiche ecclesiastiche piuttosto che alle esigenze dello Stato: le trattative con l'imperatore per la convocazione del concilio di Trento nel primo caso; il tentativo di convincere sovrani riluttanti ad inviare i loro vescovi alla terza fase del concilio e infine il progetto per recuperare la Germania alla Chiesa cattolica elaborato dalla Congregazione Germanica³⁵ diedero un impulso decisivo alla costituzione del sistema delle nunziature³⁶. Se nella maggioranza dei casi i nunzi, anche nel primo Cinquecento, sono insigniti di dignità episcopale, non è infrequente trovare altri profili anche per missioni importanti. Ad esempio Lorenzo Campeggi, rimasto vedovo nel 1509 ed entrato a servizio della corte di Roma, dopo essere stato nominato uditore di Rota fu inviato da Giulio II all'imperatore Massimiliano I allo scopo di farlo recedere dalla sua alleanza con Luigi XII di Francia, che aveva convocato il concilio di Pisa, e solo al ritorno da una missione svolta con successo

fu premiato con la sede episcopale di Feltre³⁷. Francesco Chieregati, protonotario apostolico, nel 1516 rappresentò il papa alle esequie di Ferdinando il Cattolico e alla proclamazione di Carlo I come re di Spagna e successivamente si recò in Inghilterra per informare Enrico VIII circa gli accordi intercorsi a Bologna tra il papa e il re di Francia, per poi andare in Spagna a comporre un dissidio tra gli Orsini, parenti del papa, e il re Carlo I. Nel 1522 fu nominato da Adriano VI vescovo di Teramo ed ebbe bisogno della dispensa per poter ricevere in tempi abbreviati gli ordini maggiori previ alla consacrazione episcopale³⁸. Girolamo Aleandro, inviato in Germania per pubblicare la bolla *Exurge Domine* contro Lutero, fu nominato vescovo di Brindisi solo nel 1524 e ordinato sacerdote lo stesso anno³⁹. Interessante infine il caso di Pietro Paolo Vergerio, che nel 1530 entrò al servizio della curia romana dopo essere rimasto precocemente vedovo. Lo stesso anno accompagnò il legato Lorenzo Campeggi in Germania e due anni dopo prese il posto di suo fratello Aurelio, da poco scomparso, nel collegio dei segretari apostolici; nel 1533 il papa lo mandò come nunzio alla corte del re dei Romani. Al ritorno della missione fu insignito della dignità episcopale ed eletto vescovo di Modrus in Croazia e poi di Capodistria; svolse ancora alcune missioni diplomatiche, tra cui la partecipazione al colloquio di Ratisbona nel 1541 al seguito del cardinale Gasparo Contarini, prima di passare alla riforma⁴⁰.

Il panorama cambiò nella seconda metà del Cinquecento. Le nuove nunziature istituite dovevano necessariamente avere come titolare un vescovo nella pienezza dei suoi poteri, anche sacramentali, dato che le loro competenze erano di natura precipuamente ecclesiastica⁴¹. È il caso della nunziatura agli Svizzeri, ai quali nel 1579 Gregorio XIII inviò il vescovo di Vercelli Giovanni Francesco Bonomi. Una nunziatura non ancora definitiva, dovuta all'interesse del cardinale Carlo Borromeo e delle autorità cattoliche elvetiche per le sorti del cattolicesimo nella Confederazione, sorta in combinazione con l'introduzione dei gesuiti a Lucerna nel 1574, la fondazione del loro collegio nella stessa città tre anni dopo e l'erezione del *Collegium Helveticum* a Milano nel 1579. La nunziatura, su richiesta dei cinque cantoni cattolici interni, divenne stabile nel 1586 e al nunzio Giovanni Battista Santonio fu assegnato, oltre alle consuete incombenze, il compito di ovviare all'assenteismo del vescovo di Costanza Mark Sittich von Hohenems⁴². Ugualmente esemplare è il caso di Colonia: in seguito alla deposizione dell'arcivescovo Gebhard Truchseß von Waldburg, passato al protestantesimo, la Santa Sede favorì l'elezione di Ernesto di Baviera (1583-1612) e gli affiancò come nunzio Giovanni Francesco Bonomi, vescovo di Vercelli, affinché collaborasse con lui alla rivitalizzazione delle istituzioni cattoliche⁴³. I risultati di tale indirizzo non tardarono a manifestarsi: i nunzi inviati da Clemente VIII (1592-1605) erano tutti vescovi,

eccetto Giovanni Battista Stella, nunzio a Modena, titolare quindi di una posizione secondaria, negli anni 1600-06⁴⁴.

Sisto v nel 1586 regolamentò l'istituto del referendariato della Segnatura, un ufficio che possedeva contorni sfumati, come afferma Christoph Weber, lo studioso che ha maggiormente approfondito la ricerca in questo ambito⁴⁵.

A differenza di molti altri funzionari della curia romana, come il nunzio, il segretario di una congregazione, un presidente delle amministrazioni camerali, di un consultore del Sant'Uffizio, niente oggi ci aiuta a capire bene che cosa facesse realmente un referendario durante i lunghi anni della sua carriera prelatizia, fino ad ottenere un impiego più alto, che lo faceva uscire dall'albo dei suoi colleghi.

Al referendario potevano essere affidati compiti diversi: preparare le risposte alle suppliche inviate dai sudditi al sovrano, giudicare cause difficili, svolgere compiti di governo, ai quali si preparava mediante lo studio del diritto e la pratica in diversi tribunali di Roma o presso avvocati o prelati. La sua idoneità all'ufficio doveva essere garantita dalla legittimità dei natali, dall'appartenenza al patriziato e da un patrimonio sufficiente per garantire un congruo tenore di vita. Il cambiamento che trasformò il referendario da consigliere del papa a governatore provinciale fu favorito dalla disposizione del concilio di Trento che obbligava i vescovi alla residenza. Se fino agli anni 1560-70 i posti più importanti nei governi dello Stato pontificio erano occupati da vescovi, a partire da quella data cominciarono ad esservi impiegati i referendari. Il primo di essi fu inviato nel 1563 a governare la Marca Anconitana e tra il 1559 e il 1578 i governi più importanti, una quindicina, furono assegnati ad un referendario. Secondo Weber, il referendario era una categoria di funzionario non prevista nell'ordinamento canonico ed era qualificato piuttosto per essere promosso ad uffici direttivi in ambito statale, nell'ambito della magistratura e in quello dell'amministrazione civile. I referendari crebbero rapidamente a partire dalla metà del Cinquecento: durante il pontificato di Paolo III se ne contavano 27, di cui otto uditori di Rota; nel 1569 nell'albo della Segnatura di grazia erano iscritti 48 soggetti, i quali nel 1578 erano saliti a 78, nel 1584 erano 92 e nel 1586 arrivarono a 108. Il numero continuò a lievitare durante il pontificato di Clemente VIII fino ad arrivare a 162 referendari *utriusque Signaturae* nel 1609, regnante Paolo v. Questa rapidissima crescita fece cambiare la natura dell'istituto: non si trattava più di un collegio, ma di un ceto aperto, una sorta di primo gradino per chi voleva entrare in prelatura; e poiché le disposizioni di Sisto v prevedevano che il candidato fosse insignito del carattere clericale, le conseguenze non tardarono a manifestarsi nella composizione del personale di curia.

Un'applicazione immediata dei principi esposti si può trovare nelle nomine dei governatori dello Stato pontificio. Almeno per il Seicento, come attesta il cardinale Giovanni Battista De Luca, i governi si distinguevano nelle tre categorie di legazioni, governi di prelati e governi di rango inferiore, commisurati all'importanza della città o del territorio. Se le legazioni erano assegnate a un cardinale, considerato una categoria a parte, i governi di prelati erano invece affidati a chierici di rango prelatizio. Il referendario all'epoca aveva il diritto di portare l'abito paonazzo, segno distintivo della sua dignità, derivante dalla sua inclusione nel gruppo dei prelati. Altri governi, di "dottori" e "abbati" erano assegnati rispettivamente a laici o a ecclesiastici di rango inferiore, che si distinguevano per la veste nera⁴⁶. Per il pontificato di Paolo V (1605-21) su 140 governatori, prima della nomina 9 (6,43%) erano notai e 70 (50%) *referendarii utriusque Signaturae*, mentre per i restanti non vi sono dati disponibili; quanto alla situazione personale, 86 (61,43%) erano chierici e 22 (15,71%) laici, mentre la condizione dei restanti 32 è ignota⁴⁷.

5 La gerarchia ecclesiastica: vescovi e cardinali

Gaetano Moroni nel suo *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica* divide la gerarchia ecclesiastica in quattro gradi: 1) lo stato di semplice tonsurato; 2) quello di coloro i quali hanno ricevuto i quattro ordini minori, come gli ostiarii, i lettori, gli esorcisti e gli accoliti; 3) coloro che hanno ricevuto gli ordini maggiori, cioè i suddiaconi, i diaconi e i presbiteri; 4) i vescovi, gli arcivescovi e tutti coloro «la cui dignità è al di sopra del sacerdozio»⁴⁸. Tale struttura è riflessa nel *Pontificale Romanum*, il codice liturgico, con valenza normativa, che riporta i formulari per le celebrazioni presiedute dal vescovo, approvato da Clemente VIII il 10 febbraio 1596 e successivamente aggiornato fino alle soglie del concilio Vaticano II⁴⁹.

La sezione *De ordinibus conferendis*⁵⁰ inizia con il rito *De clericō faciendo*, che corrisponde al rito della tonsura. Si tratta di una celebrazione minore, come avverte la rubrica: «*Clericus fieri potest etiam extra Missarum solemnia quocumque die, hora, loco*». Si tratta comunque di una ordinazione, come viene specificato subito dopo: «*Pro clericis ordinandis parentur forfices pro incidentis capillis, et bacile pro illis imponendis*»⁵¹. Segue la sezione *De minoribus ordinibus*, i quali «*dari possunt extra Missarum solemnia, diebus Dominicis et Festis duplicitibus; sed mane tantum*», che riporta in successione i riti per l'ordinazione degli ostiarii, dei lettori, degli esorcisti e degli accoliti⁵². Il *Pontificale* presenta quindi la sezione *De sacris ordinibus in genere*, con la definizione: «*Sacri et maiores Ordines sunt Subdiaconatus, Diaconatus et Presbyteratus*»;

i riti corrispettivi seguono nello stesso ordine⁵³. La sezione riguardante i vescovi ha per titolo *De consecratione electi in episcopum*, formula che indica in modo chiaro come il conferimento dell'episcopato non rientri nel novero degli ordini, anche se li suppone come condizione previa, ma di natura diversa. Il vescovo consacrante deve essere autorizzato da una lettera apostolica, se la consacrazione avviene *extra Curiam*, oppure *vivae vocis oraculo* dal papa, se il consacrante è un cardinale. La cerimonia sarà officiata di domenica, nella festa di un apostolo o in un giorno festivo⁵⁴. Infine è prevista una cerimonia per la consegna del pallio, mediante la quale viene conferita la pienezza dell'ufficio pontificale: «antequam obtinuerit quis pallium, licet sit consecratus, non sortitur nomen Patriarchae, Primitatis vel Archiepiscopi; et non licet ei episcopos consecrare, nec convocare ad concilium, nec chrisma conficere, neque ecclesias dedicare, nec clericos ordinare»⁵⁵.

Ai diversi gradi della gerarchia corrispondevano particolari doveri, in linea con gli ordini ricevuti e con le norme generali e particolari, richiamati dai decreti tridentini. Era comune a tutti l'obbligo di portare la tonsura e un onesto abito ecclesiastico, di dare esempio di onestà e fuggire il lusso, i banchetti i balli, i giochi e gli affari secolari; di praticare la frugalità, la modestia e l'umiltà; di osservare il celibato e la continenza. La tradizione giuridica aveva espresso una serie di raccomandazioni relative all'urbanità e alla moralità dei chierici, i quali dovevano essere frugali, esemplari, pii e modesti, e perciò evitare le cacce clamorose, i teatri e gli spettacoli, la crapula e l'ubriachezza, l'usura. Era loro proibito negoziare ed esercitare la mercatura, le arti meccaniche e molti uffici in ambito secolare, quali giudice, avvocato, notaio, procuratore, medico, chirurgo, ed infine erano passibili di numerose pene e censure canoniche ed ecclesiastiche, quali la sospensione, l'interdetto, la scomunica, la deposizione, la degradazione e la reclusione⁵⁶.

Una configurazione a sé avevano gli appartenenti al quarto grado, dotati di una dignità superiore al sacerdozio, e tra essi i cardinali⁵⁷. L'inizio della trasformazione del collegio cardinalizio da ceto di principi a corpo di alti funzionari a servizio del pontefice si può situare nell'arco di tempo che va dalla congiura del cardinale Petrucci, nel 1517, ai provvedimenti di Sisto V del 1586⁵⁸. Le regole stringenti stabilite dal pontefice francescano: età minima di 22 anni per essere ammessi all'ordine dei cardinali diaconi; nascita legittima, possesso dei requisiti necessari in vista dell'ammissione allo stato clericale e appartenenza ad esso da almeno un anno; probità, dottrina e pietà; assenza di figli e di nipoti, anche se nati da legittimo matrimonio, erano mitigate dal fatto che i cardinali dipendevano esclusivamente dal pontefice, il quale disponeva di un'ampia facoltà di dispensa. Giovanni Battista De Luca delinea in dettaglio il profilo del cardinale

come si era evoluto verso la fine del Seicento, una descrizione che permette di intendere le particolarità di una figura del tutto originale⁵⁹.

La prima questione che si pone il giurista è se l'altissima dignità del cardinale sia compatibile con l'episcopato e con le altre dignità, uffici e benefici ecclesiastici. La risposta è evidentemente a favore di una incompatibilità assoluta, al punto che, con la promozione al cardinalato, tutte le altre cose cessano, compresi gli uffici venali di alto rilievo, quali l'auditorato, il tesorierato e i chiericati della Camera apostolica. Nella pratica si osserva però la compresenza tra uffici e dignità ecclesiastici e il cardinalato, cosa che viene giustificata con il fatto che, essendo quest'ultimo privo di emolumenti sufficienti al mantenimento della dignità, il papa può permettere che i cardinali conservino le loro fonti di reddito; ulteriori acquisizioni richiedono dispensa apostolica. Inoltre ai cardinali titolari di una diocesi è richiesta la residenza; se in antico i cardinali, in quanto consiglieri del papa, dovevano risiedere a Roma e le diocesi erano loro date in commenda o in amministrazione, e quindi potevano essere cumulate, dopo il concilio di Trento, che aveva indicato come «precetto del Signore» la residenza in diocesi, alcuni papi, come Urbano VIII e Innocenzo X, avevano emanato diversi provvedimenti a sostegno del dettato conciliare. Quindi la residenza episcopale prevale su quella cardinalizia, a meno che non intervenga la dispensa pontificia⁶⁰.

De Luca si interroga sull'identità e sulla carriera dei candidati al cardinalato. La sua lista enumera principi grandi, parenti del papa, personaggi presentati dai principi regnanti, prelati in generale, titolari delle nunziature primarie, situate presso le tre principali corti cattoliche: Impero, Francia, Spagna, detentori delle principali cariche della corte pontificia o del palazzo apostolico: uditore della Camera, tesoriere generale, segretario di Stato, datario, maggiordomo, maestro di Camera, uditore del papa, membri dei tribunali della Rota e della Camera e delle Segnature di grazia e di giustizia, governatori e vicelegati, religiosi insigni per dottrina, come previsto da Sisto V. Il criterio principale rimane comunque il servizio al pontefice: i candidati salgono progressivamente la scala degli uffici ecclesiastici e arrivano in prima fila, cioè al cardinalato, solo se hanno dimostrato competenza e affidabilità nei gradi inferiori⁶¹.

Interessante è la questione se sia maggiore la dignità cardinalizia o quella episcopale. De Luca distingue tra la dignità e la precedenza. Quanto alla prima, la dignità episcopale è maggiore di quella spettante ai cardinali preti e diaconi. Quanto alla seconda, invece, i cardinali precedono non solo i vescovi e gli arcivescovi, ma anche i quattro patriarchi titolari (Costantinopoli, Alessandria, Antiochia, Gerusalemme), che normalmente risiedono a corte⁶².

L'ultimo aspetto analizzato riguarda la cessazione o perdita del car-

dinalato, una discussione nella quale si apprezzano le specificità rispetto all'ordine sacro e le interrelazioni con esso. Il cardinalato si può perdere per privazione da parte del papa, giustificata da ragioni penali; per rinuncia, ma sempre con il consenso del papa, in quanto è la dimissione di un ufficio senatorio, che non ha la stessa forza e natura del legame di tipo sponsale che il papa e i vescovi hanno con la propria chiesa. La rinuncia è però subordinata al fatto che il soggetto non sia ordinato *in sacris* e deve essere giustificata da ragioni gravi; viene qui citato il caso del cardinale Ferdinando de Medici, che lasciò il cappello per diventare granduca di Toscana. In caso di rinuncia, il soggetto cessa da tutte le prerogative, benefici, uffici e dignità ecclesiastiche. Non cessa il cardinalato per la professione solenne in un ordine religioso, in quanto le due cose sono compatibili; non cessa neppure qualora il cardinale si dedichi al mestiere delle armi, anche se esso non è congruente al suo stato; è invece totalmente incompatibile con il matrimonio, a motivo del vincolo indissolubile inerente al sacramento⁶³.

Le annotazioni di De Luca aiutano a comprendere l'apparente incongruenza dei profili cardinalizi, all'interno dei quali si riscontra un ampio spettro di esperienze. Per statuto, i cardinali erano soggetti esclusivamente al papa, che, solo, poteva derogare dalle norme relative alla promozione, come avvenne nel caso di Fernando di Austria, il figlio di Filippo III di Spagna, creato cardinale all'età di dieci anni, permettere la dimissione, come successe per Ferdinando de Medici, Alberto d'Austria e Ferdinando Gonzaga; o consentire che esercitassero uffici prettamente secolari, come fecero lo stesso Fernando di Austria, governatore delle Fiandre, o Giannettino Doria, arcivescovo di Palermo e viceré di Sicilia, mentre per il cardinale Gaspar de Borja y Velasco, proposto da Filippo IV come governatore di Milano, Urbano VIII non volle concedere la licenza.

Situazioni diverse potevano essere presenti anche nel gruppo dei vescovi, stante la discussione allora vigente relativa all'origine del potere episcopale. Le disposizioni tridentine in merito alla residenza⁶⁴, se non chiarirono gli aspetti teorici discussi nel corso del terzo periodo, ebbero il merito di incoraggiare una prassi, anche se gli stessi papi, rivendicando il potere di dispensa, continuarono per lungo tempo ad affidare uffici di governo o di rappresentanza a vescovi residenziali.

Concludendo, si può osservare che la normativa che distingueva i chierici dai laici era sufficientemente chiara nella sua formulazione, nel momento in cui enunciava i criteri che definivano la distinzione tra lo stato clericale e lo stato laicale. Tuttavia per ricoprire uffici, anche importanti, alla corte di Roma – e qui giova ricordare la critica dei giansenisti francesi accennata all'inizio – non era necessario essere ordinati *in sacris*, ma solo appartenere allo stato clericale. Infatti, come ricorda Lucio Ferraris, la preminenza e la dignità non erano date dall'ordine, ma dalla giurisdizione.

Per cui, come il vicario generale, pur essendo un semplice chierico, precede tutti i chierici, e il vescovo, anche non ordinato, precede il presbitero, così i cardinali, in quanto formano, insieme al papa, il supremo consesso che governa la Chiesa universale, sono rivestiti della più alta dignità⁶⁵.

Si constata dunque tra i chierici un duplice indirizzo: coloro che erano destinati a svolgere compiti relativi alla *cura animarum* o alla gestione di determinati benefici dovevano accedere all'ordine o dignità previsti per quell'ufficio; a coloro invece che erano orientati a svolgere compiti amministrativi in senso stretto era richiesta unicamente la tonsura. Di conseguenza, quando si parla di clericalizzazione dell'apparato amministrativo non si deve intendere una specie di "sacralizzazione" dell'amministrazione, proprio per il fatto che in seno allo stato dei chierici esisteva un'ampia gamma di condizioni alla quale corrispondeva un altrettanto variegato ventaglio di situazioni.

Note

1. La letteratura riguardante la curia romana, antica e recente, è molto ampia. Le principali opere di riferimento, centrate soprattutto sull'aspetto istituzionale, sono elencate in N. Del Re, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, 4^a edizione aggiornata ed accresciuta, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, pp. 609-56. A diversi autori si deve la voce *Curie*, suddivisa secondo i periodi storici nel *Dictionnaire historique de la Papauté*, sous la direction de Philippe Levillain, Fayard, Paris 1994, pp. 500-31. Sempre utili le notizie di G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Tipografia Emiliana, Venezia: *Corte di Roma*, XVII, 1842, pp. 296-8; *Curia, e Curia romana*, XIX, 1843, pp. 28-46; *Famiglia pontificia*, XXIII, 1844, pp. 27-126.

2. Fr.-Ch. Uginet, *Cour pontificale*, in *Dictionnaire historique de la Papauté*, cit., pp. 482-3.

3. P. Hurtubise, *De la sémantique à l'histoire: «cour» et «curie» pontificales à l'époque moderne*, in Id., *Tous les chemins mènent à Rome. Art de vivre et de réussir à la cour pontificale au XVI^e siècle*, Les Presses de l'Université, Ottawa 2009, pp. 1-19; cfr. anche Id., *Jalons pour une histoire de la cour de Rome aux XV^e et XVI^e siècles*, in "Roma nel Rinascimento", 9, 1992, pp. 23-134.

4. T. Ortolan, *Cour romaine*, in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, III, Letouzey et Ané, Paris 1923, col. 1931-83; P. Torquebiau, *Cour Pontificale*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, IV, Letouzey et Ané, Paris 1949, col. 726-9, che sintetizza e rimanda al lavoro di Ortolan. Per la trattatistica antica relativa alla corte romana, che descrive e commenta i provvedimenti pontifici, cfr. M. A. Visceglia, *Denominare e classificare: famiglia e familiari del papa nella lunga durata dell'età moderna*, in A. Jamme, O. Poncet (dir.), *Offices et papauté (XIV^e-XVII^e siècle). Charges, hommes, destins*, École française, Rome 2005, pp. 159-66.

5. K. Jaitner, *Der Hof Clemens' VIII (1592-1605). Eine Prosopographie*, in "Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken", 84, 2004, pp. 136-331; Id. (hrsg.), *Die Hauptinstruktionen Gregors XV. für die Nuntien und Gesandten an den europäischen Fürstenhöfen 1621-1623*, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1997, pp. 335-497: *La corte di Roma*.

6. W. Reinhard, *Paul v. Borghese (1605-1621). Mikropolitische Papstgeschichte*, Anton Hiersemann, Stuttgart 2009.

7. S. Giordano (a cura di), *Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621*, 3 vol., Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2003, pp. 98-271.

8. A. Kraus, *Das päpstliche Staatsekretariat unter Urban VIII. 1623-1644*, Herder, Rom-Freiburg-Wien 1964; Id., *Das päpstliche Staatsekretariat unter Urban VIII.. Verzeichnis der Minutanten und ihrer Minuten*, in "Archivum Historiae Pontificiae", 33, 1995, pp. 117-67.
9. M. Völkel, *Römische Kardinalhaushalte des 17. Jahrhunderts. Borghese – Barberini – Chigi*, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1993.
10. Chr. Weber, *Die ältesten päpstlichen Staatsbandbücher. Elenchus Congregationum, Tribunalium et Collegiorum Urbis 1629-1714*, Herder, Rom-Freiburg-Wien 1991. Inoltre, dello stesso Autore, *Legati e governatori dello Stato Pontificio (1550-1809)*, Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1994; Id., *Genealogien zur Papstgeschichte*. 6 vol., Anton Hiersemann, Stuttgart 1999-2002; Id., *Die päpstlichen Referendare 1566-1809. Chronologie und Prosopographie*, 3 vol., Anton Hiersemann, Stuttgart 2003-04.
11. G. F. Commendone, *Discorso sopra la corte di Roma*, a cura di C. Mozzarelli, Bulzoni, Roma 1996, p. 46.
12. Ivi, pp. 46, 49.
13. Ivi, pp. 79-82.
14. G. Lunadoro, *Relatione della Corte di Roma, e de' riti da osservarsi in essa, e de' suoi magistrati, & offitii, con la loro distinta giurisdittione*, Per Andrea Fei stampator ducale, in Bracciano 1650; F. Crucitti, *Lunadoro, Girolamo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 66, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 2007, pp. 554-7.
15. I. A. Heikel (hrsg.), *Eusebius Werke*, Bd. 1, *Über das Leben Constantins, Constantins Rede an die heilige Versammlung, Tricennatsrede an Constantin*, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig 1902, pp. 193-259; edizione italiana recente: Eusebio di Cesarea, *Elogio di Costantino. Discorso per il trentennale, Discorso regale*, introduzione, traduzione e note di M. Amerise, Edizioni Paoline, Milano 2005.
16. R. Ronzani, *La lettera «Famuli uestrae pietatis» di Gelasio di Roma all'imperatore Anastasio I (CPL 1667. Ep. 8)*, in "Augustinianum", 51, 2011, pp. 501-49.
17. H. P. Laqua, *Clemente II*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 2000, pp. 150-3.
18. G. M. Cantarella, *Il sole e la luna: la rivoluzione di Gregorio VII papa, 1073-1085*, Laterza, Roma-Bari 2005.
19. Il concilio "in Trullo" tratta *De sacerdotibus et clericis* nei canoni 3-49; cfr. G. Nedungatt, S. Agrestini (ed.), *Concilium Trullanum 691-692*, in *Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta. Editio critica. I. The Oecumenical councils. From Nicaea I to Nicaea II (325-787)*, Brepols Publishers, Turnhout 2006, pp. 231-65.
20. K. Baus, E. Ewig, *L'epoca dei concili. La formazione del dogma – Il monachesimo. Diffusione missionaria e cristianizzazione dell'impero (IV-V sec.)*, (Storia della Chiesa, dir. da H. Jedin, 21), Jaca Book, Milano 1977, pp. 303-7 (orig. tedesco 1971).
21. H. J. Vogt, *Organizzazione ecclesiastica e clero*, in *La Chiesa tra Oriente e Occidente (V-VII sec.)* (Storia della Chiesa, dir. da H. Jedin, 3), Jaca Book, Milano 1978, pp. 275-6 (orig. tedesco 1975).
22. G. Alberigo (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum decreta*, Edizioni Dehoniane, Bologna 1991, pp. 191, 194.
23. Ivi, p. 198.
24. C. Erdmann, *Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens*, Verlag von W. Kohlhammer, Stuttgart 1935, pp. 11-3; Fr. Prinz, *Klerus und Krieg im frühen Mittelalter. Untersuchungen zur Rolle der Kirche beim Aufbau der Königsherrschaft*, Anton Hiersemann, Stuttgart 1971.
25. Vangelo secondo Matteo, XXVI, 52.
26. Ambrosius, ep. 20: *Sermo contra Auxentium*; PL 16, 1050.
27. Alberigo (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum decreta*, cit., p. 90.
28. E. A. Friedberg (hrsg.), *Corpus Iuris Canonici*, I, *Decretum Magistri Gratiani*, Akademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz 1959, col. 953-4; L. Ferraris, *Bibliotheca canonica iuridica moralis theologiae nec non ascetica polemica rubricistica historica. Editio*

novissima mendis expurgata et novis additamentis locupletata, I, ex typographia polyglotta S. C. de Propaganda Fide, Romae 1885, alla voce *Bellum, articulus IV: Quoad clericos omnes, sive saeculares, sive regulares*, pp. 527-9, raccoglie le principali indicazioni dei testi normativi e dei loro commentatori che ricordano la proibizione fatta ai chierici, secolari e regolari, di combattere. Il papa può loro concedere di farlo in caso di guerra giusta, particolarmente contro gli infedeli, tuttavia non possono ricoprire posti di comando.

29. I diversi decreti di riforma, emanati a partire dalla VI sessione del concilio (13 gennaio 1547), si possono leggere in Alberigo (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum decreta*, cit., pp. 681-796; Kl. Ganzer, G. Alberigo, A. Melloni (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum generaliumque decreta. Editio critica. III. The Oecumenical Councils of the Roman Catholic Church. From Trent to Vatican II (1545-1565)*, Brepols Publishers, Turnhout 2010, pp. 43-175.

30. Can. 15: «Si quis, suadente diabolo, huius sacrilegii reatum incurrit, quod in clericum vel monachum violentas manus iniicerit, anathematis vinculo subiaceat»; Alberigo (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum decreta*, cit., p. 200.

31. *Vangelo secondo Luca*, IX, 1-6; X, 1-12.

32. H. Grundmann, *Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchungen über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösen Frauenbewegung im 12. und 13. Jahrhundert, und über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1961; P. Glorieux, *Le conflit de 1252-1257 à la lumière du Mémoire de Guillaume de Saint-Amour*, in «Recherches de Théologie ancienne et médiévale», 24, 1957, pp. 364-72.

33. Visceglia, *Denominare e classificare*, cit., pp. 159-95.

34. M. A. Visceglia, *Figure e luoghi della corte romana*, in G. Ciucci (a cura di), *Roma moderna*, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 46-7.

35. J. Krasenbrink, *Die Congregatio Germanica und die katholische Reform in Deutschland nach dem Tridentinum*, Aschendorff, Münster 1972.

36. P. Blet, *Histoire de la Représentation Diplomatique du Saint Siège des origines à l'aube du XIX^e siècle*, Archivio Vaticano, Città del Vaticano 1982, pp. 175-316.

37. G. Müller (hrsg.), *Legation Lorenzo Campeggios 1530-1531 und Nuntiatur Girolamo Aleandros 1531*, Max Niemeyer, Tübingen 1963; Id. (hrsg.), *Legation Lorenzo Campeggios 1532 und Nuntiatur Girolamo Aleandros 1532*, Max Niemeyer, Tübingen 1969; St. Skalweit, *Campeggi, Lorenzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 17, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1974, pp. 455-62.

38. A. Foa, *Chiericati (Chieregati, Chericati, Chierigato, Cheregato, Cherigatti, Clericatus, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 24, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1980, pp. 674-81.

39. W. Friedensburg (hrsg.), *Legation Aleanders 1538-1539*, Friedrich Andreas Perthes, Gotha 1893; G. Alberigo, *Aleandro, Girolamo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 2, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1960, pp. 128-35.

40. W. Friedensburg (hrsg.), *Nuntiaturen des Vergerio 1533-1536*, Gotha 1892 (rist. Frankfurt 1968).

41. A. Koller, *Einige Bemerkungen zum Karriereverlauf der päpstlichen Nuntien am Kaiserhof (1559-1655)*, in Jamme, Poncet (dir.), *Offices et papauté*, cit., pp. 841-58.

42. U. Fink, *Die Luzerner Nuntiatur 1586-1673. Zur Behördengeschichte und Quellenkunde der päpstlichen Diplomatie in der Schweiz*, Rex Verlag, Luzern-Stuttgart 1997, pp. 37-45.

43. K. Unkel, *Die Errichtung der ständigen apostolischen Nuntiatur in Köln*, in «Historisches Jahrbuch», 12, 1891, pp. 505-37, 721-46; St. Ehses, A. Meister (hrsg.), *Bonomi in Köln, Santonio in der Schweiz. Die Strassburger Wirren [1584-1591]*, Paderborn 1895 (rist. Paderborn 1969).

44. K. Jaitner (hrsg.), *Die Hauptinstruktionen Clemens' VIII. für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenböfen 1592-1605*, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1984, p. CL.

45. Chr. Weber, *Il referendariato di ambedue le Segnature, una forma speciale del "servizio pubblico" della Corte di Roma e dello Stato pontificio*, in Jamme, Poncet (dir.), *Offices et papauté*, cit., pp. 565-91; la citazione a p. 572; cfr. anche: Id. (hrsg.), *Die päpstlichen Referendare 1566-1809. Chronologie und Prosopographie*, 3 vol. Anton Hiersemann, Stuttgart 2003-04.
46. Id. (a cura di), *Legati e governatori dello stato pontificio (1550-1809)*, Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1994, pp. 32-9.
47. S. Giordano, *Note sui governatori dello Stato Pontificio durante il pontificato di Paolo V (1605-1621)*, in Jamme, Poncet (dir.), *Offices et Papauté*, cit., pp. 885-938.
48. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, cit., xi, pp. 181-2.
49. Il *Pontificale romanum Clementis VIII Pont. Max. iussu restitutum atque editum*, Romae 1595, è riprodotto e commentato in *Pontificale Romanum. Editio Princeps (1595-1596)*, edizione anastatica, Introduzione e Appendice a cura di M. Sodi e A. M. Triacca, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997; cfr. *Pontificale Romanum. Editio Typica 1961-1962*, ed. M. Sodi, A. Toniolo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008.
50. *Pontificale Romanum 1595*, pp. 6-122.
51. Ivi, p. 13.
52. Ivi, pp. 18-30.
53. Ivi, pp. 30-75.
54. Ivi, pp. 75-117.
55. Ivi, pp. 117-22; la citazione a p. 121.
56. Concilium Tridentinum, sess. XIV, can. VI; sess. XXII, can. I; sess. XXV, cap. I e XIV; cfr. Alberigo (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum decreta*, cit., p. 716-7, 737-8, 784-5, 792-3; Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, cit., xi, pp. 211-3.
57. A. Menniti Ippolito, *Il governo dei papi nell'età moderna. Carriere, gerarchie, organizzazione curiale*, Viella, Roma 2007, pp. 90-9.
58. Sisto V, costituzione *Postquam verus*, Roma, 3 dicembre 1586, in *Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio*, VIII, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo editoribus, Augustae Taurinorum 1863, pp. 808-16.
59. G. B. De Luca, *Il cardinale della S. R. Chiesa pratico*, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma 1680.
60. Ivi, pp. 34-7, 186-7.
61. Ivi, pp. 61-73.
62. Ivi, pp. 38-9.
63. Ivi, pp. 257-71.
64. Concilium Tridentinum, sexx. XXIII, can. I; cfr. Alberigo (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum decreta*, cit., pp. 744-6.
65. Ferraris, *Bibliotheca*, cit., II, p. 206.